



N. 27 del Registro Delibere

COMUNE DI GHISALBA

BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

L'anno **millenovecentonovantaotto** addi **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **19.45**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza alle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> RUBINI prof. Gianpietro | <input type="checkbox"/> RAPIS Stefania |
| <input type="checkbox"/> IOTTI Maria Luisa | <input type="checkbox"/> ALBANI Mario |
| <input type="checkbox"/> FUMAGALLI Angelo | <input type="checkbox"/> BANI Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> TEODORI Battista | <input type="checkbox"/> PISONI Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> GENOVESE Giovanni | <input type="checkbox"/> RICCI Tranquilla |
| <input type="checkbox"/> PANDOLFI Giovanni | <input type="checkbox"/> GALLI Rodolfo |
| <input type="checkbox"/> PEZZOLI Antonio | <input type="checkbox"/> FACCHINETTI Lara |
| <input type="checkbox"/> DONATO Tanino | <input type="checkbox"/> POLESE Rinaldo |
| <input type="checkbox"/> GAMBA Roberto | |

Totale Presenti 16

Totale Assenti 1 : ALBANI Mario

Partecipa il Segretario Comunale sig. **GABBIADINI dott. Federico** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **RUBINI prof. Gianpietro Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Inviata al Comitato Regionale di Controllo di BRESCIA

23/05/98

Prot. n° 2381

Il Segretario Comunale
GABBIADINI dott. Federico

Premesso

- che l'art.17, comma 3, della legge comunitaria 24/4/98,n.128, con effetto dal 22/5/98, abroga i commi 1 e 2 dell'art.39 della precedente legge comunitaria n.146 del 22/2/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n.1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione 27/7/1984 del comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n.915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

- che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del DLGS 5/2/1997, n.22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del DLGS n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

Preso atto della circolare 7/5/1998, n.119/E, con la quale il ministero finanze suggerisce al comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g), del DLGS n.22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato interministeriale 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt.18, comma 2, lett.d), e 57, comma 1, del DLGS n.22/1997);

- osservato ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa; e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art.18, comma 2, lett.d), del DLGS n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

Vista la Legge n. 142/90;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

a) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n. 128, del 24/4/1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984;

b) di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett.a), c), d), e) ed f) dell'art.7 del DLGS n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett.b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico;

c) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del DLGS n. 22/1997;

d) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;

e) di allegare la presente deliberazione al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 26.9.94 e successive modifiche, e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso;

f) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68 terzo comma del D.Legislativo n. 507/93.

g) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47, comma 3, della legge n. 142/90, data l'urgenza di dichiarare l'assimilazione in oggetto per i motivi esposti in premessa.

VISTO:

IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE





Comune di Ghisalba
Provincia di Bergamo

e.e. n. 27
22/5/88

Tabella A

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- * Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo o simili purché raccolti in forma differenziata;
- * Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e simil-pelle;
- * Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- * Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * Nastri abrasivi;
- * Cavi e materiale elettrico in genere.
- * Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * Accessori per l'informatica.


7/8

OGGETTO: 01.Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma legge 08/06/1990, n° 142, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria.

li 22/05/98

Il Ragioniere
Giulivi Emilia

Parere per regolarità tecnica in relazione alle sue competenze, considerato che il Comune non ha funzionari responsabili del servizio (Art. 53, 2° comma Legge 8.6.1990 n. 142).
Favorevole


li 22/05/98

Il Segretario Comunale
Gabbiadini dott. Federico

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

RUBINI prof. Gianpietro



IL SEGRETARIO

GABBIADINI dott. Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa delibera, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 23/05/98 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 23/05/98 al 07/06/98.

Comune di Ghisalba li 23/05/98

Il Segretario

Certificato di esecutività in seguito a controllo preventivo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta al Organo Regionale di Controllo Sezione di Brescia in data _____

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. _____ in data _____ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del _____ atti n. _____ del _____ atti n. _____.

Addì _____

IL SEGRETARIO

GABBIADINI dott. Federico